

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**  
**Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1**  
**Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"**  
**CUP: G61B21009850006**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

**Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 ( art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024**

**LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA**

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.

L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.

E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.

Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.

La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisionale con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".

Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

**Decreto Legislativo n. 50/2016 - Codice Contratti**

**PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI**  
**TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE (artt. 21-27)**

**ART. 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici**

Limitava l'obbligo della programmazione alle sole amministrazioni aggiudicatrici

Prevedeva programmi biennale di acquisti di beni e servizi e programma triennale di lavori

**Inserimento in Programma Triennale dei lavori:**

- lavori con importo  $\geq$  100.000 euro
- lavori con importo  $\geq$  1.000.000 euro con preventiva approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)

**Inserimento in Programma Biennale di forniture di beni e servizi:**

- acquisti con importo  $\geq$  40.000 euro

**Decreto Legislativo n. 36/2023 - Codice Contratti**

**PARTE TERZA - PROGRAMMAZIONE (artt. 37-40)**

**ART. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi**

Estende l'obbligo della programmazione a tutti i soggetti tenuti al rispetto del Codice (amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e stazioni appaltanti).

La programmazione diviene triennale anche per gli acquisti di beni e servizi in modo da allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisti a quella dei lavori nonché degli atti di programmazione economico-finanziaria (DUP e bilancio di previsione).

**Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"**

**L'art. 6 della L.R. 12/2011 viene così modificato:**

**a) i commi da 1 a 34 sono sostituiti con il richiamo al Decreto Legislativo 36/2023 Libro I Parte III per quanto attiene "la programmazione di lavori, beni e servizi sul territorio regionale".**

**Inserimento in Programma Triennale dei lavori e dei Beni e Servizi :**

- lavori con importo maggiore o uguale a 150.000 euro
- lavori con importi compresi tra 150.000 euro e la soglia di rilevanza europea (5.382.000 euro\*), la quantificazione delle risorse finanziarie tiene conto delle stime operate dal RUP sulla base del quadro esigenziale o del Documento di Indirizzo (DIP).
- lavori con importo maggiore o uguale alla soglia di rilevanza europea (5.382.000 euro\*) previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale previa approvazione del documento di indirizzo della progettazione.
- i lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (5.382.000 euro\*) sono inseriti nel programma triennale dei lavori anche senza documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)
- acquisti di beni e servizi con importo superiore a 140.000 euro\*
- lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non vanno inseriti nella programmazione triennale.

N.B.

Per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo > 1.000.000 euro non sarà necessaria la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e la relativa approvazione

L'Allegato I.5 riporta gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi e la specificazione delle fonti di finanziamento della normativa vigente (M.I.T. - D.M. n. 14/2018), con l'aggiunta del rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, per il collegamento tra programmazione gestionale (acquisti, lavori) e programmazione finanziaria.

I progetti PNRR e B29PNC sono inseriti tra le priorità del Programma Triennale

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**  
**Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1**  
**Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"**  
**CUP: G61B21009850006**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 ( art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

**LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA**

<b>ART. 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici</b>	<b>ART. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi</b>
<p>Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.</p> <p><b>Continua ad essere applicato fino al 31.12.2023 (cfr. art. 225 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 - " Disposizioni transitorie e di coordinamento" )</b></p>	<p>Il <b>Programma Triennale</b> e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p> <p>Acquista efficacia a partire dal <b>01.01.2024</b></p>

<b>ART. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere</b>
<p>Viene prevista la procedura di approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni applicabile anche alle opere di interesse statale di cui al comma 2, ispirato alle semplificazioni introdotte con il D.L. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021.</p> <p>Per la CONFERENZA dei SERVIZI è previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio del procedimento con la Convocazione della Conferenza dei servizi in modalità semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241, pertanto i termini massimi di rilascio dei pareri da parte dei Soggetti partecipanti è di 45 giorni, oltre i quali scatta il "SILENZIO ASSENSO"</li> <li>- si prevede il contestuale avvio della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), delle attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e l'eventuale risultanza del Dibattito Pubblico nell'ambito della Conferenza di Servizi.</li> <li>- la Conferenza di Servizi si conclude entro 60 giorni (prorogabile per un termine non superiore ai 10 giorni e solo su istanza motivata delle Amministrazioni poste a tutela di interessi sensibili) dalla sua convocazione, "SILENZIO ASSENSO" per le Amministrazioni che non si sono espresse o che abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni che esulano dall'oggetto della Conferenza</li> <li>- Entro 5 giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi viene emanata la Determina di Approvazione del Progetto che comprende la conformità urbanistica, paesaggistica, la mitigazione e compensazione delle eventuali interferenze e il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)</li> </ul> <p><b>Richiamo alla Legge Regione Sicilia n. 12 del 12 Ottobre 2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"</b></p> <p><b>Modifica all'art. 5 della L.R. 12/2011:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>comma 2: I pareri acquisiti in Conferenza di Servizi sono trasmessi al Soggetto Verificatore (vedi comma 11)</b></li> <li>- <b>commi 3 e 4: Sarà costituita la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici che esprime parere obbligatorio sui progetti di competenza regionale di importo complessivo pari e superiore a 20.000.000 euro. Questo parere sostituisce qualsiasi altro parere di Amministrazioni, Uffici e Organi Consultivi.</b></li> <li>- <b>commi 5-9: composizione e funzionamento della Commissione Regionale Lavori Pubblici</b></li> <li>- <b>comma 10 : il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è in ogni caso obbligatorio nei casi previsti dall'art. 47 D. Lgs. 36/2023.</b></li> </ul>

<b>PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI (artt. 200-203)</b>	<b>PARTE TERZA - PROGRAMMAZIONE (artt. 37-40)</b>
<p align="center"><b>ART. 201 - Strumenti di pianificazione e programmazione</b></p> <p><b>ART. 202 - Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie</b></p> <p><b>Art. 203 - Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari</b></p>	<b>ART. 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale</b>
	<p>Sono introdotti significativi momenti di semplificazione e accelerazione delle procedure, all'iter ordinario di cui all'articolo 38 con l'inserimento delle previsioni del "Decreto Semplificazioni" D.L. n. 77 del 2021 convertito nella Legge 108/2021.</p> <p>Le infrastrutture individuate come strategiche sono inserite nel Documento di Economia e Finanza (DEF).</p> <p>In deroga all'art. 38 sono previsti termini ridotti per l'approvazione dei progetti e la successiva deliberazione della Conferenza dei Servizi Decisoria.</p> <p>In presenza di Dissensi qualificati può intervenire normativamente con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che approva il progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed i conseguenti effetti previsti dall'art. 38.</p>



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR  
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"  
CUP: G61B21009850006

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 ( art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE (artt. 21-27)

ART. 22 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

PARTE TERZA - PROGRAMMAZIONE (artt. 37-40)

ART. 40 - Dibattito Pubblico

Il dibattito pubblico è obbligatorio nei casi previsti dall' **Allegato I.6** (elenco opere soggette a dibattito obbligatorio, modalità di svolgimento, conclusione) e viene soppressa la commissione nazionale per il dibattito pubblico.  
Si fissa in **120 giorni** il termine massimo di conclusione del dibattito pubblico e si individuano i compiti del responsabile del dibattito stesso.

L' **Allegato I.6** riprende i contenuti del vigente D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76.

La principale novità è costituita dalla **soppressione della Commissione Nazionale per il dibattito pubblico**.

L'Ente Competente a valutare gli esiti del dibattito pubblico è la Stazione Appaltante o l'Ente Concedente ai fini dell'elaborazione dei successivi livelli di progettazione.

Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

(\*) Secondo il Regolamento UE del 15 novembre 2023 n. 2495 per i settori ordinari che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari con riferimento alle soglie di rilevanza comunitarie sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 36/2023, dal 1-1-2024 i nuovi importi sono i seguenti:

- 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**  
**Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1**  
**Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"**  
**CUP: G61B21009850006**

**Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36**  
**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

**Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 ( art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024**

**LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA**

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.  
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.  
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.  
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.  
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".  
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

**Decreto Legislativo n. 50/2016 - Codice Contratti**

**Decreto Legislativo n. 36/2023 - Codice Contratti**

**PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)**

**Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché di servizi**

**Livelli di progettazione**  
 La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione

**Interventi di manutenzione**

Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti

**LIVELLI DI PROGETTAZIONE E CONTENUTI**

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali

**COSTI DELLA MANODOPERA**

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il **costo del lavoro** è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente.

Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

**STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATICA**

Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h)

**ART. 41 - Livelli e contenuti della progettazione**

**Livelli di progettazione**

Sono due:

- 1- progetto di fattibilità tecnico-economica
- 2- progetto esecutivo

E' compito della stazione appaltante indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione delle due fasi di progettazione

**Interventi di manutenzione**

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria il primo livello di progettazione può essere omissivo purché il progetto esecutivo contenga anche tutti gli elementi previsti per il primo livello.

Prima dell'avvio dei due livelli di progettazione le stazioni appaltanti devono predisporre (commi 2 e 3 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023) e approvare (articoli 1,2 e 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023):

- 1- quadro delle necessità (o quadro esigenziale);
- 2- documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);
- 3- documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

**COSTI DELLA MANODOPERA**

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. A tal riguardo si segnalano la **Delibera ANAC n.528 del 15.11.2023** e il **Parere MIT n. 2154 del 19.07.2023**.

**STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATICA**

l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni a decorrere dal 1° gennaio 2025 per la progettazione di opere di importo a base di gara superiore ad 1.000.000 di Euro. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non riguardino opere precedentemente progettate con l'uso di tali metodi e strumenti.

**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Le modalità di calcolo del corrispettivo dei due livelli di progettazione sono riportate nell'Allegato I.13, mentre per le altre attività come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione continua ad applicarsi il predetto DM Giustizia 17/6/2016.

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**  
**Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1**  
**Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"**  
**CUP: G61B21009850006**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**

in vigore dal 1-4-2023 ed efficace dal 1-7-2023

**Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e con la Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 ( art. 122) pubblicata sulla GURS del 03/02/2024**

**LIVELLI DI PROGETTAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VERIFICA**

Le parti III e IV del Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicate alla programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi ed alla progettazione con l'inserimento di numerose innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016.  
 L'intento del Legislatore è quello di semplificare le procedure attinenti queste due fasi, ove si accumulano ritardi e lungaggini divenuti ormai strutturali nel sistema.  
 E' stata snellita la fase della progettazione, con la riduzione dei livelli della progettazione, auspicando l'eliminazione dei cosiddetti "tempi di attraversamento", ossia quelli che intercorrono tra la fine di una fase e l'inizio della successiva e che sono prevalentemente riconducibili a un insieme di attività amministrative necessarie per la prosecuzione dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica.  
 Si è intervenuto sui principali istituti: la programmazione, la progettazione, la localizzazione dell'opera pubblica e l'approvazione del progetto.  
 La fase di approvazione dei progetti e in essa la "conferenza dei servizi" è stata particolarmente semplificata nell'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri e velocizzata nell'iter decisorio con la fissazione di più brevi tempi di conclusione in applicazione del "principio del risultato".  
 Anche il Dibattito pubblico ha subito snellimenti e velocizzazioni senza per questo rinunciare all'efficacia della procedura.

**Decreto Legislativo n. 50/2016 - Codice Contratti**

**Decreto Legislativo n. 36/2023 - Codice Contratti**

**PARTE QUARTA - PROGETTAZIONE (artt. 41-47)**

**ART. 26 - Verifica preventiva della progettazione**

**ART. 42 - Verifica della progettazione**

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità
4. La verifica accertata in particolare:
  - a) la completezza della progettazione;
  - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
  - c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
  - d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
  - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
  - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
  - g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
  - h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  - i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.
6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
  - a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  - b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;
  - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  - d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

Il nuovo codice non prevede più un Responsabile Unico del Procedimento, ma un Responsabile Unico del Progetto con la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento(art. 15 comma 4),

Ogni Stazione appaltante potrà avvalersi di strutture tecniche di altre amministrazioni. Solo in caso di carenza di organico e di inesistenza delle condizioni di avvalimento, può essere affidato l'appalto di servizi

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla superiore lettera a) e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni, o anche dal responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo".
- d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.